SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 GIUGNO 1984

Presidenza del Vice Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi» **(341)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 5 e *passim*
ANTONIAZZI *(PCI)* ..... 3, 5, 7 e *passim*
CARTA, *ministro della marina mercantile* ..... 3, 9, 11 e *passim*
CIAMPAGLIA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* ..... 9, 10, 25 e *passim*
DI CORATO *(PCI)* .....9, 10, 17 e *passim*
LOI *(Misto)* 56
ROMEI Roberto *(DC)* 42, 56
SPANO Ottavio *(PSI), f.f. relatore alla Commissione* ..... 2, 8, 9 e *passim*
TOROS *(DC)* 38
TORRI *(PCI)* 24

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi» (341)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 15 febbraio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Nella seduta di ieri ho avvertito che il Presidente del Senato ha deliberato tale trasferimento.

Diamo, pertanto, per acquisita la trattazione già svolta, precedentemente al mutamento di sede, nelle sedute del 15 e 22 febbraio, del 17 aprile e di ieri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Prego il senatore Spano Ottavio, in sostituzione del relatore Pagani Antonino, di riassumere i termini del dibattito.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge al nostro esame riguardante il riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi ha subìto ritardi certamente non imputabili alla Commissione.

Il provvedimento non rappresenta una misura settoriale e corporativa – come da qualche parte si è insinuato – ma segue una linea che si identifica con le norme generali di previdenza che regolano altre catergorie che da sempre usufruiscono del trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria, venendo incontro alle esigenze oggettive ed impellenti di categorie di lavoratori meritorie.

Nel testo manca la norma riguardante il lavoro così detto «usurante» ma la materia sarà trattata, se la Commissione riuscirà ad accordarsi, in un successivo provvedimento che investe la riforma generale delle pensioni e che il Governo si appresta a presentare.

Confermo la necessità di approvare il disegno di legge con celerità, in modo da evitare un contenzioso con le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed anche ulteriori danni nei confronti dell'armamento pubblico e privato. Si evitano, altresì – ed è questo il dato maggiormente rilevante – ulteriori disagi nei confronti delle popolazioni delle isole, in particolare della Sardegna, e del turismo in generale, soprattutto nei mesi estivi.

Sulla base delle considerazioni esposte e in vista delle finalità precisate, presento il seguente ordine del giorno:

La 11ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a presentare un disegno di legge per il riconoscimento dell'applicazione alle imprese di navigazione, per i marittimi componenti gli equipaggi delle navi iscritte nei Compartimenti marittimi ubicati nei territori del Mezzogiorno, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del testo unico

delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni».

0/341/1/11 SPANO Ottavio

ANTONIAZZI. Il collega Spano ha ricordato alcuni punti essenziali ed avremo modo in seguito, discutendo i particolari, di riaprire alcuni discorsi; per cinque mesi siamo stati bloccati in quanto non si riuscivano a sciogliere alcuni nodi, quali quelli relativi alla copertura finanziaria.

Desideriamo che il provvedimento venga approvato in tempi rapidi e ci auguriamo che possa concludere il suo *iter* nella giornata odierna.

A tal fine ci adopereremo, nella speranza che, pur nella fretta, venga approvato un provvedimento ben articolato.

Nel nostro comportamento abbiamo cercato di uniformarci ad un criterio – contenuto anche nella nostra proposta di legge per il riordino del sistema pensionistico – volto ad avere, pur nella particolarità, alcuni punti di riferimento omogenei tra questa categoria di lavoratori ed altre categorie per quanto concerne il trattamento.

Riteniamo che sia importante contribuire in prima persona, al di là di discorsi corporativi, a far sì che possa proseguire, partendo da questo provvedimento e dai prossimi, un processo di omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali.

Ritengo che i tempi siano ormai maturi per portare a soluzione un problema che si trascina dal 1979. Ma, ripeto, cerchiamo, pur nella fretta, di operare bene in maniera da fornire risposte vere ai lavoratori.

CARTA, *ministro della marina mercantile*. Signor Presidente, senatori, pur rispettando la necessità di abbreviare i tempi del mio intervento, ritengo di non potermi sottrarre al dovere di dare atto con gratitudine ai colleghi senatori per il lavoro svolto, in tempi molto limitati, con dispendio di energie e di intelligenza.

In particolare il mio ringraziamento va al relatore che soltanto avantieri ha ricevuto l'incarico; ma, da profondo conoscitore dei problemi marittimi, ha potuto usufruire della sua notevole esperienza.

Un ringraziamento vorrei rivolgerlo anche a tutti gli altri senatori di ogni parte politica per il contributo recato alla soluzione di tale annoso problema.

Non si tratta certo di tutelare e di interpretare diritti corporativi, ma di rendere giustizia ai lavoratori del mare, rispettando la peculiarità della loro condizione pur nello sforzo di non creare distorsioni nel sistema generale della previdenza; occorre cioè tener conto di alcune peculiarità proprie della loro professione, ma rispettando un disegno parlamentare e governativo.

In questo spirito parteciperemo ai lavori della Commissione; ci rammarichiamo per il ritardo che avrebbe potuto essere evitato; esso è stato causato da avvenimenti indipendenti dalla nostra volontà ed anche dalla natura della materia.

Come altri hanno sottolineato, la brevità e la fretta non devono condurci all'approvazione di una legge poco efficace per i lavoratori.

Rinnovo il ringraziamento sincero, qualunque siano le posizioni che potranno essere prese, perchè c'è stato un apporto, una dedizione incondizionata di tutte le parti politiche.

PRESIDENTE. Premetto che sarebbe desiderio della Presidenza accelerare l'andamento dei lavori approvando subito gli articoli sui quali esiste un accordo. Se, poi, vi sono punti qualificanti sui quali le parti non hanno ancora trovato un accordo, proporrei un accantonamento breve per poterli ulteriormente esaminare; dopo di che, se esiste l'accordo procederemo, altrimenti verificheremo quella che sarà la maggioranza.

Pertanto, propongo di accantonare intanto la discussione dell'ordine del giorno testè presentato.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

La Sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione.

PARTE GENERALE

Art. 1.

(*Abbreviazione di indicazioni*)

1. Nel testo della presente legge le espressioni «Cassa», «Istituto», «assicurazione generale obbligatoria» vanno rispettivamente intese come «Cassa nazionale per la previdenza marinara», «Istituto nazionale della previdenza sociale» e «assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti».

2. L'espressione «lavoratori marittimi» va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme.

È approvato.

Art. 2.

(*Soppressione della Cassa*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa è soppressa.

2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.

3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverrà in base ai valori iscritti in bilancio.

4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di

disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'Istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

6. Al predetto Fondo è attribuito il patrimonio della Cassa stessa.

7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.

È approvato.

Art. 3.

(*Casa di riposo per marittimi «G. Bettolo» di Camogli*)

1. La Casa di riposo per marittimi «G. Bettolo» di Camogli conserva la propria destinazione, in favore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalità previste dal Regolamento approvato dal Comitato amministatore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. La regolamentazione e la gestione della predetta Casa di riposo sono devolute all'Istituto.

ANTONIAZZI. Sull'articolo 3 vorremmo fare una dichiarazione di voto.

Non abbiamo presentato emendamenti, ma faremo questa brevissima dichiarazione di voto, anche per un minimo di coerenza con le osservazioni già fatte in sede di discussione generale.

Riteniamo che la gestione della casa di riposo «G. Bettolo» – finora correttamente assicurata dalla Cassa di previdenza marittima – non rientri fra i compiti istituzionali dell'INPS. Sarebbe molto più opportuno che la gestione della suddetta casa di riposo passasse alla Regione. Solo la consapevolezza della necessità di arrivare rapidamente all'approvazione del disegno di legge ha impedito al Gruppo comunista di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

TITOLO I

I SOGGETTI

Art. 4.

(*Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto*)

1. I lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione marittimi o alla Gestione speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1° gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.

2. Dalla stessa data sono altresì iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e

che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:

a) le persone di nazionalità italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;

b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera *e*), a condizione che risultino iscritti nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;

d) i civili imbarcati su navi militari, in qualità di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera *e*), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento dela ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere *c*) e *d*), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresì, alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.

È approvato.

Art. 5.

(*Individuazione della nave*)

Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:

a) quelle iscritte nelle «Matricole dellé navi maggiori»;

b) quelle iscritte nei «Registri delle navi minori e dei galleggianti», aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;

c) quelle iscritte nei «Registri delle navi da diporto»;

d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei «Registri delle imbarcazioni da diporto», di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore ai 35 cavalli-vapore anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

e) i galleggianti, iscritti nei «Registri delle navi minori e dei galleggianti» addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purchè abbiano mezzi di propulsione propri.

È approvato.

Art. 6.

(*Esclusioni dalla presente legge*)

La presente legge non si applica:

a) ai dipendenti dalle società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dall'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del Titolo V;

d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore. Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;

f) ai soggetti che esplicano a bordo attività autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attività esplicata.

PRESIDENTE. È stato presentato, da parte del senatore Di Corato e di altri senatori, un emendamento all'articolo 6. Ne do lettura:

Sopprimere il punto «*e*)».

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento testè letto.

ANTONIAZZI. Siamo favorevoli alla soppressione del punto *e*) perchè contrasta con le norme generali sull'assicurazione obbligatoria le quali

prevedono la possibilità di due posizioni assicurative per singole lavoratori. Se, infatti, una persona lavora quattro ore da una parte e due ore da un'altra, anche là dove presta servizio per due ore può avere la posizione assicurativa.

Se noi diciamo che la legge non si applica a quei soggetti che sono previsti dal punto *e*), entriamo in contrasto con la disciplina generale relativa all'assicurazione obbligatoria.

Riteniamo, quindi, che questo aspetto non possa essere condiviso, Se, quindi, si ritiene che questo sia un punto da approfondire meglio, potremmo approvare tutto l'articolo accantonando momentaneamente il punto *e*).

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono d'accordo, perchè mi sembra che le argomentazioni del senatore Antoniazzi siano abbastanza fondate.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, così sembra stabilito.

Metto ai voti l'articolo 6, con l'esclusione del punto *e*) che viene momentaneamente accantonato.

È approvato.

TITOLO II

LE CONTRIBUZIONI

Art. 7.

(*Obbligo contributivo*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie nonchè quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite dall'Istituto, secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe.

È approvato.

Art. 8.

(*Responsabilità solidale tra armatore e proprietario*)

1. Il proprietario e l'armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l'Istituto del versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di abbandono della nave stessa.

2. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l'armatore rispondono, come disposto dal primo comma, del versamento dei

contributi maturati sino alla data di trascrizione dell'atto di trapasso di proprietà.

3. Ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione, e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data. con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate.

È approvato.

Art. 9.

(*Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca*)

Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 della presente legge, l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1957, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'articolo 9 è stato presentato un emendamento, da parte del senatore Di Corato e di altri senatori, tendente a sopprimere l'articolo stesso.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento.

DI CORATO. Consideriamo superfluo il mantenimento di questo articolo per le ragioni che abbiamo avuto modo di affermare nella discussione generale.

Non ci pare opportuno che le aziende del settore della pesca abbiano lo stesso trattamento delle aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160: riteniamo invece che la questione debba essere trattata nell'ambito della normativa sulla fiscalizzazione.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario alla soppressione dell'articolo 9.

CARTA, *ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario alla soppressione di questo articolo.

CIAMPAGLIA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Già nell'attuale disposizione è previsto che l'eccezione viene fatta per la pesca d'altura.

DI CORATO. Una cosa è assimilare le aziende della pesca di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5, al trattamento fiscale riservato alle aziende del settore agricolo, altra cosa è, invece, prevedere per le prime la medesima aliquota contributiva delle seconde.

ANTONIAZZI. Noi cerchiamo di muoverci con un minimo di coerenza. Poichè tutta la parte relativa alla fiscalizzazione degli oneri cerchiamo di

rinviarla ad un provvedimento complessivo (non c'è quindi un'opposizione nel merito, se queste imprese debbano o meno godere di oneri fiscalizzati) perchè dobbiamo fare provvedimenti che, di volta in volta, estrapolano una categoria, un gruppo, un settore?

Il nostro obiettivo non è quello di un'opposizione pregiudiziale alla fiscalizzazione, ma è di dire che, se stiamo facendo il riordino complessivo della fiscalizzazione e c'è una Commissione presso il Ministero del lavoro alla quale partecipano tutti i Gruppi parlamentari, risolviamo, allora, per coerenza il problema in quella sede. La nostra posizione è semplicemente quella di cercare di trovare una risposta di questo tipo. Sono d'accordo sull'accantonare per il momento l'articolo, premesso che per noi non si tratta di una questione di principio, ma solo di un problema di coerenza con la linea generale.

CIAMPAGLIA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* C'è un rischio: che in attesa di questo provvedimento generale potrebbero venire a perdere i benefici di cui già godono.

ANTONIAZZI. Onorevole sottosegretario, se già godono di questi benefici, il fatto di inserire questa norma non fa cambiare nulla. Se già oggi godono di questi benefici, vuol dire che esiste un provvedimento che lo consente.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione.* È necessario chiarire che il beneficio dell'aliquota ridotta deve interessare i soli equipaggi delle navi di cui si parla all'articolo 5 e non l'eventuale personale di terra dell'equipaggio di navi diverse da quelle indicate dall'articolo.

PRESIDENTE. Propongo che l'esame dell'articolo 9 e del relativo emendamento sia accantonato. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(*Costituzione e gestione della posizione contributiva*)

1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accedere, dal 1° gennaio 1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga.

2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.

A tale articolo è stato presentato dal senatore Di Corato e da altri senatori un emendamento, tendente ad aggiungere il seguente comma:

«I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all'atto dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso la azienda armatoriale per l'assolvimento dell'obbligo contributivo».

DI CORATO. Mi sembra che l'emendamento si spieghi da sè. Proprio perchè non è risolto il rapporto di lavoro, dobbiamo continuare ad avere la registrazione, non solo per il lavoro dei marittimi stessi, ma anche ai fini dei contributi che le aziende devono pagare; il lavoratore rimane il soggetto a tutti gli effetti.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'accoglimento di tale emendamento.

CARTA, *ministro della marina mercantile.* Desidero fare qualche osservazione relativa alla difficoltà tecnica di ottenere un duplicato di registrazione. Il Ministero del lavoro fa osservare che, pur condividendo lo spirito dell'emendamento, non vorrebbe si creassero ulteriori aggravi che rendano impraticabile la cosa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(*Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributo*)

Limitatamente al personale navigante è fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti, con periodicità mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.

È approvato.

Art. 12.

(*Armatore e proprietario-armatore imbarcati*)

Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.

È approvato.

Art. 13.

(*Retribuzione assoggettabile a contribuzione*)

1. I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

È approvato.

Art. 14.

(*Privilegi*)

1. I crediti contributivi dell'Istituto, per gli equipaggi della nave, godono del privilegio generale di cui all'articolo 2753 del codice civile nel testo sostituito dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426, e del privilegio speciale di cui all'articolo 552, punto 3), del codice della navigazione.

2. Il privilegio speciale, di cui al comma precedente, segue la nave presso qualunque possessore di essa e si estende all'indennizzo a carico dell'assicuratore, nei casi in cui il medesimo è dovuto.

È approvato.

Art. 15.

(*Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione*)

Non può essere accordata dalle autorità marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'articolo 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalità determinate dall'Istituto.

È approvato.

Art. 16.

(*Diniego delle spedizioni alla nave*)

L'Istituto può chiedere all'Ufficio marittimo, nei cui registi o matricole è iscritta la nave, di disporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei contributi dovuti.

È approvato.

Art. 17.

(*Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà*)

1. Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, son tenuti a comunicare all'Istituto, con tempestività, le notizie concernenti l'armamento e la proprietà delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all'Istituto affinchè questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti.

3. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorità giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.

È approvato.

Art. 18.

(*Riscontro dei documenti di bordo*)

1. Ai fini del riscontro contributivo da parte dell'Istituto restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall'articolo 354 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 20 del decreto ministeriale 6 luglio 1974 che detta norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

2. I termini di prescrizione stabiliti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge, dalla data di ricezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.

È approvato.

Art. 19.

(*Piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1981, per i piloti dei porti associati in corporazioni, i contributi di cui alla presente legge sono dovuti sui compensi effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 120, con esclusione di quelli di cui al terzo comma, e 133 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marittimi abilitati ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione, i

contributi sono dovuti sui compensi spettanti ai sensi degli articoli 133 e 137 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, fatta detrazione delle spese che comunque sono a carico del marittimo.

3. Agli effetti previsti dai commi precedenti, si fa riferimento, in quanto applicabile, all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 20.

(*Allievi di Istituti nautici*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera *h*) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.

È approvato.

Art. 21.

(*Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi*)

1. L'Istituto rimborsa allo Stato, per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.

È approvato.

Art. 22.

(*Cessazione del riconoscimento dei servizi prestati a terra*)

1. La facoltà prevista dall'articolo 44 della legge 27 luglio 1967, n. 658, cessa a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge e dalla stessa data viene meno la possibilità di versamento dei contributi di pertinenza della soppressa Cassa.

È approvato.

Art. 23.

(*Doppia valutazione della navigazione compiuta in tempo di guerra*)

1. Agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione dei servizi utili a pensione sono considerati per una entità doppia della loro durata:

a) i periodi di imbarco sulle navi in armamento della marina militare o sulle navi mercantili nazionali compiuti dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945;

b) i servizi effettuati dal 9 maggio 1945 al 30 settembre 1957 su navi da guerra in armamento o su navi mercantili nazionali iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine, limitatamente al periodo delle effettive operazioni di dragaggio.

2. L'applicazione dei benefici previsti dal comma precedente esclude, per i periodi indicati dal comma stesso, il prolungamento di cui all'articolo 25 della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori marittimi già iscritti alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ivi compresi quelli titolari di pensione a carico dell'Istituto che possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione successivo al 30 novembre 1979.

È approvato.

TITOLO III

LA POSIZIONE ASSICURATIVA

Art. 24.

(*Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979*)

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta.

3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

A tale articolo sono stati presentati, dal senatore Di Corato e da altri senatori, alcuni emendamenti. Il primo tende ad aggiungere al primo comma, dopo le parole «dei lavoratori marittimi» le seguenti: «che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro».

Il secondo emendamento tende a sopprimere, al secondo comma, dopo le parole «l'obbligo assicurativo», tutto il restante periodo.

Il terzo emendamento tende a sopprimere il terzo comma.

ANTONIAZZI. Le norme che sono qui ribadite stabiliscono che al momento dello sbarco il marittimo ha diritto ad avere l'accredito figurativo per i periodi lavorativi, per le ferie, per la malattia, per i sabati e le domeniche, perchè quando è imbarcato ovviamente il sabato e la domenica lavora, ha quattro mesi totalmente occupati.

È giusto quindi che per questi lavoratori valgano le norme che sono qui previste; questo deve valere però non per tutti i marittimi, ma solo per quelli che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro ed allora gli sono accreditati i contributi figurativi. Ma se il marittimo al momento dello sbarco non risolve il rapporto di lavoro, rimanendo quindi in carico all'impresa, chiaramente l'impresa armatoriale continua a considerare in forze questo lavoratore ed a versargli i contributi.

Occorre, insomma, introdurre una differenziazione. Poichè si tratta di accreditare dei contributi.

Quindi, è nell'interesse sia del lavoratore che dell'ente previdenziale. In sostanza, si tratta di una norma tecnica che cerca di uniformare i comportamenti delle imprese marittime a quelli in atto in tutti gli altri settori.

L'emendamento al secondo comma, in sostanza, si illustra sa sè; infatti, poichè la prima parte di tale comma già dice: «Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo», tutto il resto diventa pleonastico in quanto la questione essenziale è che il suddetto prolungamento si interrompa al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo. Oggi il marittimo, al momento dello sbarco, se non lavora ha l'accredito dei contributi figurativi per i sabati e le domeniche, nonchè per le ferie e le festività non godute, che vanno ad aggiungersi agli altri contributi. Quindi, quattro mesi di imbarco e poi magari uno, due o tre mesi di contributi figurativi, a seconda delle situazioni.

Ora, in base al secondo comma dell'articolo 24, se un marittimo, come scende dall'imbarco si trova un altro lavoro che gli garantisce una posizione assicurativa, viene a interrompersi il suddetto prolungamento. Pertanto, è sufficiente dire: «tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attività lavorativa comportante l'obbligo assicurativo». Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda il terzo comma, di cui chiediamo pertanto la soppressione. Ripeto, però, che la nostra vuole essere una proposta meramente semplificativa per cui non riteniamo pregiudiziale l'approvazione di questi emendamenti.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole all'emendamento modificativo del primo comma dell'articolo 24 e parere

contrario agli emendamenti relativi al secondo e al terzo comma, che io manterrei nella loro formulazione come rafforzativi della prima parte dell'articolo.

CARTA, *ministro della marina mercantile*. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento al primo comma e contrario agli altri due.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 24, presentato dal senatore Di Corato e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo le parole «dei lavoratori marittimi», le altre: «che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al secondo comma dell'articolo 24, presentato dal senatore Di Corato e da altri senatori, tendente a sopprimere, dopo le parole «l'obbligo assicurativo», tutto il restante periodo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento al terzo comma, presentato dal senatore Di Corato e da altri senatori, tendente a sopprimere il comma stesso.

Non è approvato.

Avverto che si passerà alla votazione dell'articolo 24.

DI CORATO. Dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione di tale articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 25.

(*Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980*)

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicuraione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.

2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sspensione suddetta.

3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979.

7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Di Corato e di altri senatori. Il primo tende a sopprimere, nel secondo comma, le parole da «ovvero in presenza...», fino a «suddetta». Il secondo tende a sopprimere, nel terzo comma, le parole «e la data di decorrenza della pensione», e a sostituirle con le altre: «fino al 31 dicembre 1979».

ANTONIAZZI. Chiedo l'accantonamento dell'articolo 25, strettamente connesso all'articolo 30.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento dell'articolo 25.

Art. 26.

(Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per gli iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979)

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa, la durata dei periodi di assicurazione corrispondenti ad effettiva attività lavorativa e dei periodi di contribuzione volontaria alla predetta gestione, compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979, è maggiorata, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, nella misura convenzionale del 30 per cento.

2. Il beneficio della maggiorazione di cui al comma precedente non si applica nei confronti di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 ovvero

di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980.

3. Il beneficio medesimo non si applica nei confronti dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere almeno un periodo di iscrizione alla predetta gestione speciale successivo al 30 novembre 1979.

4. Il beneficio di cui al primo comma del presente articolo esclude quello previsto dal precedente articolo 25.

È approvato.

Art. 27.

(Riscatti e riconoscimenti di servizi nella Gestione speciale della soppressa Cassa)

1. I periodi di iscrizione relativi a riscatti o riconoscimenti di servizi, spettanti ai sensi della preesistente normativa, sono confermati nella posizione assicurativa esistente presso la Gestione speciale della soppressa Cassa.

2. Ai periodi riscattati o riconosciuti utili compresi tra il 1° settembre 1967 ed il 31 dicembre 1979 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 26.

È approvato.

Art. 28.

(Trasferimento della posizione assicurativa dalla Gestione speciale alla Gestione marittimi della soppressa Cassa)

La facolta di cui all'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 26 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, può essere esercitata entro il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 27.

È approvato.

TITOLO IV

LE PRESTAZIONI

Art. 29.

(Diritto alle prestazioni)

1. I lavoratori marittimi, di cui all'articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscrittti all'assicurazione stessa con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante.

2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni

ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V.

È approvato.

Art. 29-*bis*.

(*Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare*)

1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 29 possono conseguire la pensione loro spettante – nel caso in cui per eventi della navigazione non si abbiano più notizie del medesimo lavoratore facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale – qualora dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dagli articoli 206 e 211 del codice della navigazione.

2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tra gli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purchè dalle competenti autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile.

3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sè o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.

È approvato.

Art. 30.

(*Età di pensionamento per particolari categorie*)

1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantesimo anno di età, purchè facciano valere millequaranta settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonchè della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Di Corato e da altri senatori un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

Art. 30.

1. Per i lavoratori marittimi l'età pensionabile di vecchiaia è anticipata di due mesi per ogni anno di navigazione.

2. Per il personale addetto al servizio di macchina o di stazione radio e telegrafica di bordo l'età di pensionamento è ridotta di 4 mesi per ogni anno di navigazione.

3. In ogni caso l'età pensionabile non può essere inferiore ai 55 anni ed i periodi di riduzione sono considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione.

4. Con decreto del Ministero della previdenza sociale sarà stabilita l'aliquota aggiuntiva a carico del datore di lavoro a copertura degli oneri di cui al presente articolo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ANTONIAZZI. Questo è uno degli articoli più delicati, infatti, anche in sede di Sottocommissione ci siamo ritrovati a dover approfondire l'argomento, concludendo poi tutti insieme che era meglio per il momento accantonarlo per fare delle riflessioni.

Il punto nodale della questione è se al raggiungimento del 55° anno di età la pensione del marittimo deve essere considerata pensione di vecchiaia o di anzianità. La differenza - come i colleghi sanno - è sostanziale, infatti la pensione di anzianità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e ad essa si applicano le norme sulle trattenute previste dall'assicurazione generale obbligatoria.

Come ripeto, il punto è delicato perchè alcuni provvedimenti considerano pensioni di anzianità i pensionamenti anticipati. Mi riferisco alla legge n. 155 che ha introdotto il prepensionamento e che considera tale istituto come pensione di anzianità e quindi incompatibile con l'attività lavorativa.

Al riguardo però va tenuto presente che i prepensionamenti finora avvenuti, nonchè quelli imminenti per il settore siderurgico, sono stati operati sull'onda di crisi esistenti in certi settori e in certe imprese e quindi non sono dovuti ad una libera scelta del lavoratore, bensì imposti dalla crisi, per cui chi ha raggiunto un certo limite di età e può far valere un certo numero di contributi naturalmente viene spinto a fare tale scelta.

Nel caso specifico, tuttavia, non mi pare che si possa pensare di equiparare la pensione del marittimo al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età alle pensioni di anzianità. Per il marittimo è previsto un pensionamento anticipato dovuto al fatto che si considera il suo un lavoro usurante, così come accade per i minatori (anche i minatori vanno in pensione a cinquantacinque anni purchè abbiano svolto almeno quindici anni di miniera).

Quindi il cinquantesimo anno di età non può considerarsi valido per la pensione di anzianità, ma di vecchiaia, valutando il lavoro che oggi viene svolto dai lavoratori del mare. Proprio nel tentativo di risolvere il dilemma «pensione di anzianità-pensione di vecchiaia» abbiamo presentato un emendamento cercando di cogliere gli indirizzi che si vanno consolidando attualmente in materia previdenziale.

La bozza del disegno di legge governativo per il riordino del sistema pensionistico prevede un capitolo intero relativo ai lavori così detti «usuranti» o «particolarmente usuranti» e quindi tratta del problema della anticipazione dell'età pensionabile. Alcune proposte di legge sono state presentate da vari partiti e l'obiettivo appare molto simile.

In passato i marittimi con 25 anni di attività lavorativa avevano diritto alla pensione. Attualmente, secondo i dettami della assicurazione generale

obbligatoria, dovrebbero avere ben 35 anni di attività lavorativa alle spalle. Naturalmente, poichè è impensabile ritenere che una persona abbia 35 anni di navigazione complessiva, con la nuova normativa si considerano tutta una serie di periodi. Infatti il lavoro dei marittimi è considerato usurante e l'età pensionabile di vecchiaia viene anticipata di due mesi per ogni anno di navigazione. Per i marittimi addetti al servizio di macchina o di stazione radio e telegrafica di bordo l'età di pensionamento viene ridotta di quattro mesi per ogni anno di navigazione.

Se consideriamo attentamente le cose il personale navigante, per avere riconosciuti 35 anni di contribuzione, secondo la recente normativa, dovrà navigare per almeno 25 anni. Sono pochi coloro che riescono ad ottenere un imbarco pieno annuale e inoltre è impensabile che un marittimo possa rimanere tutta la vita su una nave senza possibilità di periodi di riposo e di soggiorno a terra.

Ecco perchè abbiamo presentato questo emendamento: in tal modo abbiamo anche cercato di anticipare quella che sarà la normativa sui lavori usuranti e particolarmente usuranti risolvendo il dilemma tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia. Il nostro emendamento prevede inoltre che l'età pensionabile non possa essere inferiore ai 55 anni e che i periodi di riduzione siano considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione; viene previsto poi che con decreto del Ministro del lavoro sarà stabilita l'aliquota aggiuntiva a carico del datore di lavoro a copertura degli oneri di cui all'articolo 30. Tale aliquota è risultata da un accordo con le imprese di navigazione e con gli armatori.

Riteniamo che questa sia la soluzione migliore per il problema al nostro esame. Naturalmente siamo disposti a discutere e ad approfondire l'argomento per tentare di trovare insieme la formulazione più confacente, rispettando la volontà di perequazione in atto oggi nella assicurazione generale obbligatoria.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. La tesi è senz'altro favorevole per i lavoratori; tuttavia ritengo che si creerebbe un precedente pericoloso per altre categorie. Infatti non soltanto i marittimi vivono in condizioni di lavoro usurante.

Ritengo che sia necessario esaminare attentamente l'articolo in quanto si aggraverebbe l'onere finanziario a carico dell'INPS, anche se è previsto un maggiore onere a carico del datore di lavoro.

Tenuto conto della delicatezza della materia, propongo l'accantonamento dell'esame dell'articolo 30 e del relativo emendamento.

PRESIDENTE. L'esame dell'articolo 30 e del relativo emendamento è quindi accantonato. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli 31, 32 e 33, ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Art. 31.

(*Inabilità alla navigazione*)

1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934,

n. 244, e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli.

2. Il conseguimento della pensione di invalidità, per la quale sia richiesto il giudizio di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, è subordinato al preventivo accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione di cui al comma precedente.

3. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 32 e 33 l'accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissioni mediche indicate al primo comma, è demandata all'Istituto.

4. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente è ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi primo e terzo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 36 e 38 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835.

6. Per detto personale l'accertamento della inidoneità fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32.

(*Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione*)

1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'articolo 31, possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione a qualsiasi età, purchè facciano valere 520 settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonchè della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

Art. 33.

(*Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione*)

1. I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in

conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.

2. Qualunque sia il numero dei contributi versati o accreditati la misura della pensione privilegiata di cui al comma precededente non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la metà dell'anzianità assicurativa massima prevista per legge.

3. Sono applicabili in ogni caso le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria che prevedono incompatibilità o incumulabilità di più trattamenti assicurativi derivanti dallo stesso evento.

4. Le pensione di cui al presente articolo è reversibile secondo le norme della predetta assicurazione.

Propongo di accantonare l'esame dei tre articoli testè letti.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Tali articoli riguardano alcuni punti qualificanti e contrastano con la nuova normativa sulle pensioni di invalidità che è stata approvata poche settimane orsono. Il testo infatti è stato presentato dal Governo circa un anno fa e pertanto non poteva tenere conto delle nuove norme.

Accettiamo di accantonare l'esame degli articoli 31, 32 e 33 per esaminare da un punto di vista tecnico se essi contrastino o meno con la legge recente.

TORRI. Dai controlli ora effettuati ritengo che si ponga quanto meno l'opportunità non della soppressione ma di un raccordo più preciso con la nuova legge sull'età pensionabile.

Ritengo sia opportuno soprassedere proprio per tale ragione in quanto anche la formulazione correttiva del secondo comma dell'articolo 31, presentato in sede di comitato ristretto, sembra non idonea a tale raccordò, anche qualora si dovesse mantenere il riferimento all'invalidità specifica. Quindi anche per i controlli che ho fatto con gl'incaricati del Ministero, sembra opportuno riflettere meglio su questo argomento.

PRESIDENTE. Accantoniamo, quindi, i tre articoli, per vedere se vi è contasto tra la legge sull'invalidità che abbiamo già approvato e queste norme sottoposte alla nostra valutazione.

Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

Art. 34

(*Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione*)

1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 31, 33 e 34 soltanto se

l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa.

2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.

3. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 31, 33 e 34 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate – a seguito di domanda – al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

5. L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può essere inferiore a quello già in godimento.

6. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.

È stato presentato, da parte del senatore Di Corato e di altri senatori, un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

Invito i presentatori ad l'illustrare l'emendamento.

DI CORATO. Noi chiediamo di sopprimere l'articolo 34, poichè in contrasto con tutto lo spirito fondamentale di questo provvedimento.

Voglio dire, infatti, che il trattamento assicurativo delle prestazioni, per quanto riguarda i marittimi, negli anni passati era stabilito dalla Cassa marinara, il che significava una assicurazione speciale per la categoria.

Allo stato attuale il provvedimento ripropone e porta tutta la normativa, sia per quanto riguarda le prestazioni che l'assicurazione, nell'assicurazione obbligatoria. Ci sembra che in questo vi sia un contrasto, perchè se il presupposto è quello di passare dalla Cassa marinara (con l'assicurazione speciale) all'Assicurazione obbligatoria, dobbiamo tirare le conseguenze concrete di questo passaggio. Quindi anche la riliquidazione delle pensioni dovrà essere fatta con la norma dell'assicurazione obbligatoria.

Questi i motivi per cui chiediamo la soppressione dell'articolo 34.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono dell'avviso che l'articolo 34 debba rimanere nel testo del disegno di legge.

CIAMPAGLIA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ritengo che ci troviamo di fronte ad un problema d'ordine generale che investe gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 e che riguarda proprio la specificità di questo settore.

Sono quindi dell'avviso di accantonare anche l'articolo 34.

PRESIDENTE. L'esame dell'articolo 34 e del relativo emendamento è quindi accantonato. Poichè non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

Art. 35.

(*Documentazione a corredo delle domande di prestazioni*)

1. Le domande per il conseguimento delle prestazioni di cui alla presente legge devono essere corredate dei seguenti documenti, oltre quelli previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria:

a) estratto della matricola mercantile;

b) estratto della matricola militare;

c) libretti di navigazione.

2. Alle domande di pensione privilegiata di cui al precedente articolo 33 deve essere altresì allegata una copia, autenticata dall'Autorità marittima, del processo verbale delle circostanze che abbiano prodotto e accompagnato l'insorgere o il verificarsi dell'evento protetto.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 36:

TITOLO V

NORME RELATIVE A PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI MARITTIMI

CAPO I

PERSONALE DI RUOLO DELLE NAVI-TRAGHETTO DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 36.

(*Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie*)

1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, con esclusione dall'iscrizione alla Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo.

2. Il personale predetto è altresì escluso dall'iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 209 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del personale del settore delle navi-traghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, le

disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovano applicazione le norme concernenti l'iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalla decorrenza del passaggio, della destinazione o dell'assunzione nel diverso profilo professionale.

È stato presentato da parte del senatore Di Corato e di altri senatori, il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli dal 36 al 44 con il seguente:

«Il personale delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato che andrà in quiescenza nei 5 anni successivi all'entrata in vigore della presente legge o i loro superstiti hanno facoltà di optare tra il trattamento pensionistico a carico del Fondo pensione delle ferrovie dello Stato, oppure quello attualmente vigente o da quello previsto dalle norme della presente legge.

Con Decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi entro 60 giorni saranno regolati i rapporti finanziari tra i regimi pensionistici di cui al precedente comma.

Il personale delle navi traghetto, che non matura il diritto a pensione secondo le norme di cui al primo comma, entro il limite massimo di 5 anni dovrà scegliere di essere assicurato al solo fondo delle Ferrovie dello Stato, oppure all'Assicurazione Generale obbligatoria di cui alla presente.

In ogni caso la ricongiunzione dei periodi assicurativi conseguenti alle scelte del lavoratore sulla base del primo e terzo comma del presente articolo, avviene senza oneri a carico del lavoratore stesso.

Il personale delle navi traghetto delle ferrovie dello Stato che sarà assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sarà assicurato all'AGO secondo le norme previste dalla medesima».

Il titolo V del disegno di legge, quindi, verrebbe tutto condensato nel testo dell'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento testè letto.

ANTONIAZZI. Gli articoli che vanno dal 36 al 44 riguardano il personale di ruolo delle navi-traghetto dipendente dalle Aziende autonome delle Ferrovie dello Stato.

Questi lavoratori hanno una doppia posizione assicurativa. Sono infatti assicurati alla Previdenza marinara ed anche alle Ferovie dello Stato. Percepiscono, quindi, due tronconi di pensione: uno da parte della Previdenza marinara, l'altro dalle Ferrovie dello Stato. Questo succede perchè, per diventare marittimi sulle navi delle Ferrovie dello Stato, occorre aver già fatto il marittimo su navi o su traghetti rivati.

Il risultato, quindi, è che questi lavoratori hanno due posizioni assicurative. Nel momento in cui si parla di eliminare le «giungle», di eliminare tutta una serie di aspetti, noi abbiamo, con questo provvedimento che dovrebbe muoversi sulla linea del riordino, una accentuazione di queste situazioni che noi consideriamo anomale.

Comprendiamo che non si può intervenire e risolvere il problema con un atto d'imperio dicendo: «Da domani tutti alla Previdenza marinara o tutti alla Cassa di previdenza delle Ferrovie dello Stato».

Voglio ribadire, infine, che su questo aspetto esiste un documento unitario, non dei sindacati di categoria, ma delle tre Confederazioni sindacali

nazionali unitamente ai sindacati di categoria, i quali prevedono che ci si muova verso una soluzione di questo problema.

Le questioni, allora, che noi poniamo con il nostro emendamento sono queste: nessun atto d'imperio; facoltà, al personale che andrà in pensione nei prossimi cinque anni, di optare o per la Cassa di previdenza marinara oppure per quella delle Ferrovie dello Stato.

Diciamo ancora che l'opzione, verso una Cassa o verso l'altra, presuppone la ricongiunzione dei contributi.

È operante in Italia una legge per la ricongiunzione, la legge n. 29 del 1979. Noi diciamo che la ricongiunzione dei periodi assicurativi in una Cassa o nell'altra deve avvenire sulla base di scelte fatte autonomamente dal lavoratore, senza oneri a carico dello stesso, cosa che, praticamente, avviene oggi.

Il dipendente pubblico che opta e chiede la ricongiunzione dei suoi contributi presso l'INPS non ha oneri. L'onere, invece, esiste quando dall'INPS si chiede la ricongiunzione verso altri fondi di previdenza, che assicurano trattamenti più favorevoli rispetto a quelli dell'Assicurazione obbligatoria. Può, quindi, sorgere un problema, ed è quello delle norme finanziarie tra i due regimi, sul come risolvere questa questione.

Noi diciamo: con un decreto del Ministero del lavoro. Il Ministero del lavoro stabilisce come trasferire, in caso di opzione, i relativi contributi da una cassa di previdenza all'altra, quello che ora si fa normalmente.

Diciamo ancora che per quanto riguarda i futuri assunti, questi potranno scegliere all'inizio se essere assicurati da una cassa o dall'altra. Ci sembra che questo comportamento – sostenuto, ripeto, da tutte le confederazioni sindacali e dai sindacati di categoria – veramente sia adeguato ad ottenere una maggiore chiarezza, con una apprezzabile razionalizzazione dei trattamenti. Non vi sono in questo provvedimento oneri a carico di chicchessia, è solo un tentativo di avviare a soluzione un problema che, invece, con l'attuale normativa verrebbe consolidato, lasciando aperte tutte le questioni che già oggi sono motivo di polemiche.

Ripeto, che c'è questo documento delle confederazioni sindacali le quali sostengono tutte assieme tale esigenza. Riteniamo che in questo modo si semplifichi la legge compiendo un passo avanti verso quella omogeneizzazione di trattamento di cui tanto si discute.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione.* Le argomentazioni del collega Antoniazzi sono quanto mai precise, però dico che si potrebbe anche correre qualche rischio. Poichè si è parlato anche precedentemente di non gravare di ulteriori spese la Previdenza sociale, così facendo, secondo me, vi sarebbe un onere maggiore a carico dell'INPS.

Il problema deve certamente essere esaminato ed approfondito ulteriormente, però non ci sono solo queste categorie in tali condizioni, ma vi sono anche molte altre categorie che hanno le due posizioni assicurative. Quindi, se dovessimo applicare questa norma, credo che – secondo un calcolo approssimativo da me fatto – vi sarebbe un aggravio nei confronti dell'INPS. Comunque la questione si potrebbe esaminare più attentamente – per vedere quali potrebbero essere le conseguenze di un provvedimento di tal natura – accantonando per il momento gli articoli dal 36 al 44.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora gli articoli dal 36 al 44.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 45. Ne do lettura:

CAPO II

LAVORATORI MARITTIMI ITALIANI IMBARCATI SU NAVI STRANIERE E PILOTI ITALIANI CHE EFFETTUANO SERVIZI IN ACQUE STRANIERE

Art. 45.

(*Iscrizione preventiva*)

1. Ai lavoratori marittimi italiani che svolgono attività di navigazione su navi battenti bandiera straniera o servizi di pilotaggio in acque straniere, è data facoltà di fruire della tutela previdenziale prevista per i lavoratori imbarcati su navi mercantili nazionali, mediante iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, previste dai precedenti titoli I e II, con esclusione dell'iscrizione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ed alla Cassa unica assegni familiari.

2. L'iscrizione alle predette forme assicurative può avvenire:

a) mediante domanda preventiva, presentata dal marittimo di nazionalità italiana all'atto dell'imbarco su nave battente bandiera straniera o all'inizio della attività di pilotaggio in acque straniere;

b) mediante domanda preventiva, presentata dall'armatore o, per lui, dal raccomandatario marittimo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. L'aliquota contributiva complessiva da applicare è quella vigente nel periodo in cui la navigazione è stata effettuata.

È approvato.

Art. 46.

(*Efficacia della contribuzione*)

1. Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni a carico delle assicurazioni obbligatorie indicate nel precedente articolo, i periodi di navigazione estera, per i quali risultino regolarmente versati i contributi previsti dalle disposizioni di cui al presente capo, sono equiparati a quelli di navigazione compiuta su navi mercantili nazionali.

È approvato.

Art. 47.

(*Domanda di iscrizione preventiva del marittimo*)

1. La domanda di cui al precedente articolo 45, lettera *a*), convalidata dall'armatore o da chi lo rappresenta in Italia e omologata dalla competente

autorità italiana, deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve indicare la retribuzione mensile complessivamente pattuita.

2. Per i piloti in acque straniere la domanda deve essere omologata dalla competente autorità marittima straniera o da quella consolare italiana.

3. Con la domanda di cui ai precedenti commi il richiedente si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.

È approvato.

Art. 48.

(*Domanda di iscrizione preventiva da parte dell'armatore*)

1. Ai fini dell'iscrizione del lavoratori marittimi ai sensi del precedente articolo 45, lettera *b*), l'armatore, o per lui il raccomandatario marittimo, è tenuto a presentare all'atto dell'ingaggio, alla Capitaneria di porto che provvederà ad inoltrarlo all'Istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori.

2. All'elenco anzidetto, contenente i dati indicati nel precedente articolo 47 dovrà essere allegata una dichiarazione con la quale l'armatore, o per lui il raccomandatario, si obbliga al versamento dei contributi secondo le norme della presente legge.

3. Analogamente a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1977, n. 135, deve essere costituita apposita idonea garanzia bancaria a tutela del pagamento dei contributi assicurativi dovuti ai sensi della presente legge a seguito di domanda di iscrizione preventiva.

4. Le sanzioni previste dall'articolo 13 della citata legge 4 aprile 1977, n. 135, si applicano, su segnalazione dell'Istituto, anche in caso di inadempimento dell'obbligo assicurativo.

È approvato.

Art. 49.

(*Retribuzione imponibile e versamento dei contributi*)

1. La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie di cui al precedente articolo 45 è determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nel medesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo di nave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche.

2. I contributi dovuti – ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 54 – sono versati con periodicità mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata dell'imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.

È approvato.

Art. 50.

(Regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi estere)

1. I lavoratori marittimi italiani, che non siano stati iscritti preventivamente con le forme stabilite ai punti *a*) e *b*) del precedente articolo 45 possono chiedere di regolarizzare, ai fini assicurativi previsti dalla presente legge, ciascun periodo di navigazione compiuto su navi battenti bandiera straniera, successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presentando all'Istituto apposita domanda.

2. La domanda di cui al comma precedente deve essere corredata da idoneo documento relativo all'imbarco. Tale documento deve contenere i dati identificativi del marittimo e della nave e deve specificare, inoltre, il periodo di navigazione effettuato e la retribuzione effettivamente percepita, dettagliata nelle sue componenti. Il documento stesso, convalidato dall'armatore o da chi lo rappresenta, deve essere omologato dalla competente autorità italiana.

3. La retribuzione da assoggettare a contribuzione è quella prevista dal primo comma del precedente articolo 49.

4. I contributi dovuti per la regolarizzazione di cui al presente articolo sono calcolati con le stesse aliquote vigenti, all'atto della presentazione della domanda, per le assicurazioni generali obbligatorie di cui all'articolo 45 che precede, con l'ulteriore esclusione dalla iscrizione alla assicurazione contro la tubercolosi, e sono maggiorati degli interessi per il ritardato pagamento a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al mese cui i contributi stessi si riferiscono, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 54, non superiore comunque a quella massima prevista per i casi di ritardato pagamento dei contributi dovuti all'assicuazione generale obbligatoria.

5. I periodi di navigazione regolarizzati in base alle modalità previste dai commi precedenti sono riconosciuti utili ai fini indicati dall'articolo 46. Tuttavia i periodi stessi non sono utili per il conseguimento della pensione privilegiata di cui all'articolo 33 della presente legge.

6. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658, può essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per i periodi di navigazione compiuta in epoca anteriore alla predetta data, ancorchè sia trascorso il termine di cui all'articolo 37 della citata legge 27 luglio 1967, n. 658.

7. Ai fini previsti dal precedente comma sarà fatto riferimento alle retribuzioni tabellari ed alle aliquote contributive vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto così come indicate al successivo articolo 56 e troveranno, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

8. La facoltà di ottenere la regolarizzazione dei periodi di navigazione su navi straniere, nonchè quella di riscatto prevista al precedente sesto comma, può essere esercitata anche dai superstiti del marittimo, alle stesse condizioni che sarebbero state riservate al marittimo stesso.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, al momento dell'imbarco su nave battente bandiera straniera, siano già titolari di trattamento di pensione a carico dell'Istituto o della soppressa Cassa.

ANTONIAZZI. Vi è su questo articolo una questione tecnico-formale. Si tratta dei marittimi imbarcati sulle navi battenti bandiera straniera.

Il sesto comma di tale articolo recita: «La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 37 della legge 27 luglio 1967, n. 658, può essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge...». Poichè in molti casi si tratta di marittimi imbarcati su navi battenti bandiera straniera, che spesso si assentano per lunghi periodi, sarebbe opportuno, per consentire a tutti di fare questo riscatto, prevedere due anni di tempo per la domanda di riscatto anzichè un anno.

PRESIDENTE. Il senatore Antoniazzi propone un emendamento, tendente a sostituire, nel sesto comma, le parole «un anno» con le altre: «due anni».

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessuna domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 50 testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 51. Ne do lettura:

Art. 51.

(*Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria*)

I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonchè nei fondi esclusivi esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarità previste al titolo IV della presente legge nè per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.

È approvato.

Art. 52.

(*Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali*)

I contributi versati all'Istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere,

che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.

È approvato.

Art. 53.

(Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria)

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della gestione marittimi della soppressa Cassa, per i periodi di navigazione estera riscattata con corrispondente iscrizione esclusiva alla gestione stessa, compresi tra il 1° luglio 1920 e la data anzidetta, è costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i medesimi periodi, a tutti gli effetti derivanti dalla predetta costituzione di posizione assicurativa.

2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali il marittimo ha versato i contributi alla predetta Gestione marittimi ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.

È approvato.

Art. 54.

(Norme di attuazione del presente Capo)

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto stabilirà le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonchè per la sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione.

È approvato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55.

(*Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico delle gestioni della soppressa Cassa*)

1. Le pensioni dirette e ai superstiti, già a carico della Gestione marittimi o della Gestione speciale della soppressa Cassa, sono assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto a titolo di pensione dell'assicurazione stessa.

2. Gli orfani titolari di pensione in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge conservano il diritto alla pensione medesima sino al compimento dell'età prevista dal preesistente ordinamento, se più favorevole.

3. Sono confermate le pensioni già liquidate in favore dei genitori secondo le disposizioni della precedente normativa.

4. Per l'attribuzione dei ratei di pensione maturati e non riscossi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

È approvato.

Art. 56.

(*Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979*)

1. Le pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1980 e la data di entrata in vigore della presente legge – escluse quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 – sono riliquidate, con effetto dalla decorrenza originaria, secondo le norme contenute nella legge stessa.

2. A tal fine le retribuzioni utilizzate per la liquidazione delle pensioni di cui al comma precedente, relative ai periodi successivi al 31 dicembre 1979, vengono sostituite dalle retribuzioni effettive in base alle quali è stata versata la contribuzione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

3. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di essa avente decorrenza compresa nel periodo tra il 1° gennaio 1980 e il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, se più favorevoli, le norme vigenti nella soppressa Cassa anteriormente al 1° gennaio 1980, con riferimento, per la Gestione marittimi, alle tabelle retributive automaticamente adeguate, per il quinquennio citato, nella stessa misura prevista per l'adeguamento periodico

delle pensioni di importo superiore al trattamento minimo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria, con arrotondamento a 1.000.

È approvato.

Art. 57.

(*Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attività di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*)

1. I lavoratori marittimi, già titolari di pensione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazione coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovvero secondo le modalità previste dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere, alla data di definitiva cessazione dell'attività marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo le norme e con i benefici previsti dalla legge stessa.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, a pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è subordinata alla condizione che la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.

3. L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.

4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo il trattamento complessivo di pensione è sospeso.

5. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello precedentemente in pagamento.

A tale articolo è stato presentato dal senatore Di Corato e da altri senatori un emendamento integralmente soppressivo.

ANTONIAZZI. Chiediamo di sopprimere questo articolo perchè contrasta con tutte le norme in atto per le riliquidazioni delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria. Quindi, se vogliamo fare una legge che porti ad un processo di perequazione, non possiamo introdurre elementi di diversificazione.

Attualmente cosa avviene nell'assicurazione generale obbligatoria? Il lavoratore va in pensione, continua a lavorare perchè può farlo con le norme previste (parlo delle pensioni di vecchiaia), nei due o tre anni che lavora non gli viene sospesa la pensione, fa la domanda e gli vengono aggiunti i contributi che ha maturato. Qui invece si introduce una norma in cui si dice che il marittimo ha facoltà di chiedere, quando smette l'attività lavorativa, la riliquidazione della pensione in base alle nuove norme. Ora a noi sembra che ciò sia in contrasto con la normativa generale e quindi andiamo ad introdurre all'interno dell'assicurazione generale obbligatoria norme che non hanno più ragione di essere.

Poichè abbiamo presentato un emendamento alla fine, in base al quale per tutto quanto non previsto nella presente normativa valgono le norme

dell'assicurazione generale obbligatoria, ci sembra ingiusto introdurre qui elementi che modificano la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria, a prescindere dalla peculiarità, che deve essere salvaguardata, del settore. Quindi chiediamo di sopprimere questo articolo e che valga la normativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione.* Non mi sembra che si possa sopprimere questo articolo, comunque possiamo accantonarlo per esaminarlo più attentamente.

PRESIDENTE. L'articolo 57 è allora accantonato.
Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Passiamo all'articolo 58. Ne do lettura:

Art. 58.

(*Semplificazione delle procedure relative al consorso finanziario dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983*)

1. La riduzione dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed alla Cassa, per i settori della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti, derivante dall'utilizzazione del contributo statale previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, nel testo modificato dall'articolo 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, e prorogato, con successive disposizioni, resta fissata, per ciascun anno dal 1976 al 1983, nelle seguenti misure:

ANNI	Punti di abbattimento dell'aliquota contributiva complessiva
1976	13,53
1977	11,49
1978	10,00
1979	8,90
1980 (primo semestre)	8,44
1980 (secondo semestre)	7,77
1981 (primo semestre)	6,56
1981 (luglio-agosto)	6,03
1981 (settembre-dicembre)	5,80
1982 (gennaio-aprile)	5,60
1982 (maggio-agosto)	5,34
1982 (settembre-dicembre)	5,09
1983 (gennaio-marzo)	4,97
1983 (aprile-giugno)	4,78
1983 (luglio-settembre)	4,63
1983 (ottobre-dicembre)	4,52

2. Per i periodi successivi la misura della riduzione dell'aliquota contributiva di cui al precedente comma sarà determinata con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Per effetto di quanto disposto nei precedenti commi non si farà luogo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal combinato disposto dell'articolo 14, secondo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1977, n. 737, è abrogato.

È approvato.

Art. 59.

(*Estinzione dei conti di risparmio*)

1. I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell'articolo 91 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le somme sugli stessi accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli interessi previsti dal citato articolo 91.

È approvato.

Art. 60.

(*Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie*)

1. A far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, o dalle diverse decorrenze previste dalla singole norme della legge stessa, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o contrarie.

2. Restano in vigore, per i periodi transitori previsti dagli articoli 28, 50, 56 e 57, le norme del precedente ordinamento concernenti gli istituti mantenuti in essere per i predetti periodi transitori.

È approvato.

Art. 61.

(*Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria*)

Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni della presente legge si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Art. 62.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

ANTONIAZZI. Propongo di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

«Per tutto quanto non è previsto dalla presente legge, valgono le norme in vigore nella Assicurazione generale obbligatoria».

Tenuto conto, comunque, della connessione di tale emendamento con numerosi articoli il cui esame è stato accantonato, propongo l'accantonamento anche di tale emendamento.

PRESIDENTE. Credo opportuno ora un momento di sospensione, perchè gli articoli accantonati sono diversi e non di poco conto.

Poichè i rappresentanti della Marina mercantile devono sentire anche i loro colleghi del Ministero del lavoro, sospenderei la seduta per un'ora circa per poi riprendere e portare a termine in giornata l'esame del disegno di legge.

TOROS. Non è un problema di mezz'ora o di un'ora di sospensione – io condivido quanto detto dal senatore Antoniazzi – il fatto è che il problema deve essere affrontato nell'ottica propria della Commissione lavoro. Non è per essere irriguardoso nei confronti dei rappresentanti del Governo che rappresentano il settore della Marina mercantile, ma quello che abbiamo di fronte è un problema di riforma dell'ordinamento pensionistico alla cui soluzione concorrono diversi testi, senza dimenticare poi che vi è una precisa posizione del Governo in materia.

Io condivido le preoccupazioni di quei colleghi che non vogliono creare con questo provvedimento una diversificazione di trattamento tra le varie categorie per cui, dato che il Governo ufficialmente su questi problemi così delicati ha delegato il Ministero del lavoro, ritengo necessaria, signor Presidente, in questa pausa di riflessione, la presenza di una rappresentanza del Ministero del lavoro, sì da poter poi esprimere in coscienza il nostro voto, illuminati sulle diverse posizioni non solo dei componenti della Commissione, ma anche del Governo, attraverso il Ministero del lavoro che lo rappresenta per questi problemi.

ANTONIAZZI. Mi associo a quanto detto dal senatore Toros per la parte relativa al Ministero del lavoro, in quanto non è giusto non accettare modifiche solo perchè non è presente il Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Toros, vorrei ricordarle che quando a questo tavolo siede un membro del Governo egli rappresenta la generalità del Governo, quindi, se avremo la possibilità di avere qui un esponente del Ministero del lavoro tanto meglio, altrimenti le responsabilità se le assumerà chi in questa sede rappresenta il Governo.

CIAMPAGLIA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Come rappresentante del Governo e a nome anche del Ministro qui presente, vorrei dire che siamo anche noi preoccupati del rispetto di criteri di uniformità in materia. Vorrei però richiamare l'attenzione, in modo particolare dei senatori comunisti, sulla specificità di questa categoria per cui alcune impostazioni che sono state seguite devono trovare assolutamente - anzi già l'hanno trovato - un richiamo nei nuovi provvedimenti che si stanno preparando.

A mio parere, i punti fondamentali rimasti in sospeso sono due e cioè quello riguardante l'opzione tra pensione di vecchiaia o di anzianità e quello relativo all'anticipazione di una norma che disciplini il lavoro usurante; le altre questioni ineriscono a scelte prettamente politico-amministrative del settore del lavoro.

A proposito del riferimento al lavoro usurante, noi, come Ministero della marina mercantile, che viviamo giornalmente i problemi di questa categoia, siamo dell'avviso che in questo provvedimento, in attesa di una normativa generale, si debba anticipare un riferimento normativo al particolare lavoro usurante dei marittimi.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione.* Ho ascoltato con molto piacere il Presidente dire che l'importante è che ci sia un rappresentante del Governo, sia poi del Ministero del lavoro o della marina mercantile a noi poco importa, l'essenziale infatti è che il Governo sia rappresentato. Ora noi, come diceva anche il senatore Antoniazzi, siamo stanchi di rinvii e di ritardi; questo è un disegno di legge che si sta trascinanto in una situazione assolutamente insostenibile e quindi dobbiamo assolutamente uscirne.

Pertanto, che il Governo intervenga con un Ministero o con l'altro per noi ha poca importanza. D'altra parte, il Ministero del lavoro sapeva benissimo che oggi ci saremmo riuniti alle 9,30 ed anzi ci aveva pregato di spostare la seduta alle 10, ora sono le 11,40 e il rappresentante del Ministero del lavoro ancora non si vede. Tale assenza è, a mio parere, ingiustificata e quindi, poichè è presente il rappresentante di un altro Dicastero, ritengo che dovremo proseguire ugualmente i nostri lavori per approvare entro oggi pomeriggio il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Per permettere al Comitato ristretto di riunirsi, al fine di effettuare più approfondite valutazioni sugli argomenti rimasti in sospeso, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11.45 e sono ripresi alle ore 13.25.

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori dianzi sospesi.

Passiamo all'esame degli articoli e degli emendamenti accantonati.

Do nuovamente lettura della lettera *e*) dell'articolo 6, rimasta precedentemente accantonata:

e) ai soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attività marittima con carattere accessorio rispetto all'attività principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;

Ricordo che a questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Antoniazzi, tendente a sopprimere la lettera *e*).

ANTONIAZZI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *e*) dell'articolo 6.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso, nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 9. Ne do nuovamente lettura:

Art. 9.

(*Contributi obbligatori dovuti dalla aziende della pesca*)

Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 5 della presente legge, l'aliquota contributiva afferente il Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Di Corato e di altri senatori, tendente alla soppressione dell'articolo stesso.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, anche se permane la nostra riserva che tutta questa materia concernente i regimi particolari di trattamento e di versamento dei contributi dovrebbe essere regolata nel provvedimento generale di fiscalizzazione degli oneri sociali, per evitare continue rincorse. Tutti i Gruppi parlamentari sono stati d'accordo nel nominare una Commissione che lavori al riordino complessivo della materia. Il nostro emendamento non era contrario in via di principio a questa forma di fiscalizzazione, ma era diretto al rinvio della questione nell'ambito del provvedimento generale sulla materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9, nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 25. Ne do nuovamente lettura:

Art. 25.

(Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980)

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi, già iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1° gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi.

2. Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attività lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta.

3. L'anzianità assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non può in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione.

4. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso.

5. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

6. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato già titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1979.

7. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979.

Ricordo che a questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Di Corato e di altri senatori. Il primo tende a sopprimere, nel secondo comma, le parole da «ovvero in presenza...», fino a «suddetta». Il secondo tende a sopprimere, nel terzo comma, le parole «e la data di decorrenza della pensione», sostituendole con le parole: «fino al 31 dicembre 1979».

ANTONIAZZI. Signor Presidente, gli emendamenti all'articolo 25, così come quelli all'articolo 24, sono collegati all'articolo 30. Siccome si tratta del

riconoscimento di certi periodi del diritto alla maturazione delle pensioni, se venivano approvati i nostri emendamenti all'articolo 30 era importante cancellare ed eliminare da questo articolo 25 alcune norme favorevoli perchè quest'ultime venivano recuperate dall'articolo 30. Considerato che non c'è stato accordo all'interno del comitato ristretto sull'accettazione delle norme più favorevoli che noi intendavamo inserire, per non penalizzare il lavoratore ritiriamo i nostri emendamenti all'articolo 25.

Dichiaro infine che noi ci asterremo dalla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25, nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Passiamo all'articolo 30. Ne do nuovamente lettura:

Art. 30.

(*Età di pensionamento per particolari categorie*)

1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantesimo anno di età, purchè facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - eslcusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonchè della normativa preesistente, di cui almeno cinqucentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato un emendamento, da parte del senatore Antoniazzi e di altri senatori, tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

Art. 30.

1. Per i lavoratori marittimi l'età pensionabile di vecchiaia è anticipata di due mesi per ogni anno di navigazione.

2. Per il personale addetto al servizio di macchina o di stazione radio e telegrafica di bordo l'età di pensionamento è ridotta di 4 mesi per ogni anno di navigazione.

3. In ogni caso l'età pensionabile non può essere inferiore ai 55 anni ed i periodi di riduzione sono considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione.

4. Con decreto del Ministero della Previdenza Sociale sarà stabilita l'aliquota aggiuntiva a carico del datore di lavoro a copertura degli oneri di cui al presente articolo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ANTONIAZZI. Debbo dichiarare quanto abbiamo sostenuto nel Comitato ristretto e cioè che noi restiamo fermi sulle nostre posizioni ed insistiamo per la votazione del nostro emendamento. Poichè non è presente il rappresentante del Ministero del lavoro per procedere ad un vero confronto (è presente il rappresentante del Ministero della marina mercantile, ma il problema è collegato al Ministero del lavoro) chiediamo che il nostro emendamento venga posto in votazione.

ROMEI Roberto. Intendo dichiarare, signor Presidente, a nome del Gruppo senatoriale della Democrazia Cristiana, che noi voteremo a favore dell'articolo 30 pur rendendoci conto che la questione dei lavori cosiddetti «usuranti» dovrà essere rivista.

Abbiamo deciso, in questa fase, di accettare e votare l'articolo 30 così come è stato formulato dal Comitato ristretto, perchè le altre soluzioni presentate avrebbero potuto creare dei pericolosi precedenti. Siamo quindi dell'opinione che la questione dei lavori pesanti o «usuranti» debba essere affrontata con rapidità nel quadro del riordino generale del sistema pensionistico, con particolare riguardo alle attività proprie del lavoro di navigazione e del lavoro dei marittimi. Visto che non è ancora pervenuto il testo dell'ordine del giorno, dichiaro che il mio Gruppo si farà promotore, come è stato del resto già annunciato, della presentazione e votazione di un proprio ordine del giorno che richiami l'impegno del Governo a dare risposta al problema in esame nel quadro del riordino generale del sistema pensionistico.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Il relatore è contrario all'emendamento.

CARTA, *ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Antoniazzi ed altri, di cui è stata data lettura.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 30.

ANTONIAZZI. Il Gruppo comunista si astiene.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'articolo 30 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Segue l'articolo 31. Ne do nuovamente lettura:

Art. 31.

(*Inabilità alla navigazione*)

1. I lavoratori marittimi, dichiarati permanentemente inabili alla navigazione dalle Commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito in legge dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, per effetto di giudizio espresso sulla base degli elenchi delle infermità, imperfezioni o difetti fisici di cui alla predetta normativa, possono conseguire il trattamento per inabilità alla navigazione di cui ai successivi articoli.

2. Il conseguimento delle prestazioni previste dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità pensionabile è subordinato al preventivo accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione di cui al comma precedente.

3. Ai fini della concessione delle pensioni previste dai successivi articoli 32 e 33 l'accertamento dello stato di permanente inidoneità alla navigazione nei confronti dei lavoratori marittimi, non rientranti fra quelli soggetti alla competenza delle Commissione mediche indicate al primo comma, è demandato all'Istituto.

4. Contro il provvedimento di accertamento di cui al comma precedente è ammesso ricorso in via amministrativa secondo le norme vigenti per le analoghe prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi primo e terzo del presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale contemplato negli articoli 36 e 38 del successivo titolo V, per il quale continuano a trovare applicazione le norme di cui alla legge 31 ottobre 1977, n. 835.

6. Per detto personale l'accertamento della inidoneità fisica avviene a cura degli organi sanitari dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme sullo stato giuridico del personale ferroviario di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento del senatore Ottavio Spano a nome della Sottocommissione, tendente alla soppressione del secondo comma del testo di cui è stata data lettura.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Come ha testè dichiarato il Presidente, ho presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Ottavio Spano tendente alla soppressione del secondo comma del testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Faccio notare che, conseguentemente alla soppressione del comma 2, all'inizio del penultimo comma, deve leggersi - anzichè «Le disposizioni di

cui ai commi primo e terzo del presente articolo» – «Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».

Metto ai voti l'articolo 31 nel testo emendato.

È approvato.

Segue l'articolo 32. Ne do nuovamente lettura:

Art. 32.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione ordinaria per inabilità alla navigazione)

1. I lavoratori marittimi che siano riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione secondo le norme di cui all'articolo 31, possono conseguire la pensione per inabilità alla navigazione a qualsiasi età, purchè facciano valere 520 settimane di contribuzione – esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione – accreditata ai sensi della presente legge nonchè della normativa preesistente, di cui almeno 52 nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria stessa.

È approvato.

Segue l'articolo 33. Ne do nuovamente lettura:

Art. 33.

(Pensione privilegiata per inabilità alla navigazione)

1. I lavoratori marittimi, soggetti all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, riconosciuti permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di malattia o infortunio verificatosi mentre erano imbarcati o per causa di servizio connesso all'imbarco, possono conseguire la pensione privilegiata per inabilità alla navigazione a prescindere da qualsiasi requisito di età o di periodo assicurativo.

2. Qualunque sia il numero dei contributi dovuti o accreditati la misura della pensione privilegiata di cui al comma precedente non può essere inferiore a quella che sarebbe spettata qualora il titolare avesse fatto valere almeno la metà dell'anzianità assicurativa massima prevista per legge.

3. Sono applicabili in ogni caso le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria che prevedono incompatibilità o incumulabilità di più trattamenti assicurativi derivanti dallo stesso evento.

4. La pensione di cui al presente articolo spetta ai superstiti secondo le norme della predetta assicurazione.

A questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Ottavio Spano, a nome della Sottocommissione, tendente a sopprimere il terzo comma del testo di cui è stata data lettura.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Come ha testè dichiarato il Presidente, a nome della Sottocommissione ho presentato un emendamento a sopprimere il terzo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Ottavio Spano tendenre alla soppressione del terzo comma dell'articolo 33.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato.

È approvato.

Il senatore Ottavio Spano, a nome della Sottocommissione, ha proposto di inserire,. dopo l'articolo 33, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 33-*bis*.

(*Esclusioni*)

«Il riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, esclude il diritto ai trattamenti previsti dai precedenti articoli 32 e 33».

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Ho formulato tale articolo aggiuntivo che presento sempre a nome della Sottocommissione e che è collegato direttamente con i precedenti articoli già approvati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 33-*bis*, proposto dal senatore Ottavio Spano di cui è stata data lettura.

È approvato.

Segue l'articolo 34. Ne do nuovamente lettura:

Art. 34.

(*Valutazione dei periodi figurativi e dei periodi relativi ad attività non di navigazione*)

1. I periodi di accreditamento figurativo, valutabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni previste dai precedenti articoli 30, 32 e 33 soltanto se

l'ultimo periodo di lavoro antecedente gli eventi che hanno dato luogo all'accreditamento figurativo stesso sia stato compiuto con imbarco su nave mercantile soggetta all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge ovvero per il quale risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa.

2. I restanti periodi assicurativi saranno valutati in base alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti previdenziali.

3. Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilite dalle norme che disciplinano l'assicurazione medesima.

4. Le pensioni liquidate in base alle disposizioni degli articoli 30, 32 e 33 della presente legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono riliquidate – a seguito di domanda – al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa ed applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria.

5. L'importo della pensione riliquidata secondo il comma precedente non può essere inferiore a quello già in godimento.

6. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione di cui al quarto comma del presente articolo saranno considerati utili secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.

Ricordo che a tale articolo è stato presentato dai senatori Di Corato ed altri un emendamento soppressivo dell'articolo stesso.

DI CORATO. Dichiaro di ritirare l'emendamento già illustrato all'articolo 34.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 34 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Segue l'articolo 36. Ne do nuovamente lettura.

Art. 36.

(*Iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie*)

1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, assunto in ruolo dalla data di entrata in vigore della presente legge, è iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, con esclusione dall'iscrizione alla Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al precedente titolo secondo.

2. Il personale predetto è altresì escluso dall'iscrizione al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 209 del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Qualora i soggetti di cui al primo comma cessino di far parte del personale del settore delle navi-traghetto a seguito di passaggio, destinazione o assunzione in diverso profilo professionale in base alle norme della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano e nei confronti dei soggetti citati trovano applicazione le norme concernenti l'iscrizione al predetto Fondo pensioni a far tempo dalla decorrenza del passaggio, della destinazione o dell'assunzione nel diverso profilo professionale.

Ricordo che è stato presentato dai senatori Antoniazzi ed altri un emendamento interamente sostitutivo degli articoli da 36 a 44, di cui è stata già data lettura.

ANTONIAZZI. Intendo insistere sull'emendamento precedentemente illustrato ed interamente sostitutivo degli articoli da 36 a 44.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Ci dichiariamo contrari all'emendamento presentato dal senatore Antoniazzi; desideriamo votare gli articoli così come sono stati formulati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di riparlare, pongo ai voti l'emendamento presentato dai senatori Antoniazzi ed altri, interamente sostitutivo degli articoli da 36 a 44.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

È approvato.

Seguono gli articoli da 37 a 44. Ne do lettura:

Art. 37.

(*Età di pensionamento*)

1. Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età indicato dall'allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora detto personale, al raggiungimento del predetto limite di età, non abbia ancora perfezionato i requisiti assicurativi previsti per il conseguimento della pensione di cui al comma successivo, viene trattenuto in servizio fino al perfezionamento dei requisiti stessi ma non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. Il personale di cui ai commi precedenti, ove venga collocato a riposo d'ufficio prima del compimento del sessantesimo anno di età, ha diritto a

conseguire la pensione ordinaria di vecchiaia secondo le disposizioni previste dalla presente legge, in deroga al requisito d'età, fermi restando invece gli altri requisiti richiesti per tale prestazione.

4. La pensione di cui al comma precedente è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia prevista dall'assicurazione generale obbligatoria.

5. Il personale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente viene collocato a riposo d'ufficio al compimento del limite di età previsto per il profilo professionale di appartenenza e dell'anzianità minima di anni 9, mesi 6 e giorni 1, utile per conseguire la pensione, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 165 di cui alla citata legge 26 marzo 1958, n. 425.

6. I dipendenti di cui al precedente comma, per ottenere la valutazione ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, di tutto il pregresso servizio ferroviario di ruolo reso con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto, possono chiedere la retrodatazione dell'iscrizione al citato Fondo dalla data di decorrenza del rapporto di impiego ferroviario di ruolo. La domanda deve essere presentata nei termini previsti dall'articolo 147 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o, se più favorevole, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo al passaggio, destinazione o assunzione nel nuovo profilo professionale, salva l'applicazione dell'articolo 41 del citato testo unico.

7. Relativamente al periodo di retrodatazione dell'iscrizione al Fondo pensioni per il personale ferroviario, l'Istituto verserà allo stesso Fondo pensioni i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato.

8. Nei confronti dei dipendenti che ottengano tale retrodatazione si applicano le disposizioni dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

ANTONIAZZI. A nome del Gruppo comunista dichiaro la nostra astensione dalla votazione degli articoli da 37 a 44.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto in votazione l'articolo 37 nel testo di cui è stata data lettura.

È approvato.

Art. 38.

(Personale assunto in ruolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. Il personale navigante del settore delle navi-traghetto, dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, già in servizio di ruolo presso la predetta Azienda anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quello cessato dal servizio prima del 1° gennaio 1980, è iscritto, a far tempo da quest'ultima data, alle

assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'Istituto, esclusa la Cassa unica assegni familiari, secondo le disposizioni previste al titolo II della legge stessa.

2. Nei confronti del predetto personale, che continua a restare iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato di cui al precedente articolo 36, relativamente ai periodi di iscrizione esclusiva alla Gestione marittimi della soppressa Cassa, per attività prestata anteriormente al 1° gennaio 1980, è costituita la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria secondo le modalità previste dal successivo articolo 42.

È approvato.

Art. 39.

(Versamento dei contributi e rimborso dei medesimi nei casi di riconoscimento di periodi di servizio presso il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato)

1. Per il personale di cui al precedente articolo 38 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è tenuta a versare i contributi dovuti ai sensi della presente legge prelevandoli, sia per la parte a carico dell'Azienda sia per quella a carico del marittimo, dal Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

2. Per i periodi di servizio non di ruolo con iscrizione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale obbligatoria, riconosciuti utili ai fini della pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, l'Azienda provvederà a rimborsare ai dipendenti interessati la quota posta a loro carico dei contributi versati alla Gestione stessa o alla predetta assicurazione generale obbligatoria.

È approvato.

Art. 40.

(Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione)

1. Il personale di cui ai precedenti articoli 36 e 38 ha diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge stessa.

2. Le prestazioni competono anche ai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generale obbligatoria.

3. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di servizio di ruolo prestati con profili professionali del settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato.

È approvato.

Art. 41.

(*Regolamento dei rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria, il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed i marittimi di ruolo delle Ferrovie dello Stato*)

1. Limitatamente al personale di cui al precedente articolo 38, il trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è ripartito tra il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ed il marittimo in proporzione, rispettivamente, alla durata dei servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria, per i quali il predetto Fondo e l'Azienda ferroviaria abbiano contribuito all'assicurazione generale obbligatoria o alla gestione marittimi della soppressa Cassa, ed alla durata dei rimanenti servizi considerati utili per la determinazione della pensione a carico dell'assicurazione stessa.

2. Secondo le stesse modalità e nella stessa proporzione stabilite dal precedente comma viene ripartita tra il citato Fondo pensioni ed il marittimo anche la quota di detto trattamento corrispondente alle maggiorazioni di cui agli articoli 24 e 25 della presente legge, eventualmente spettanti per i servizi di navigazione di ruolo e non di ruolo riconosciuti utili per la pensione ferroviaria.

3. La trattenuta della pensione prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria per attività lavorativa prestata dopo il pensionamento non opera sulle somme devolute al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ai sensi dei commi precedenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti del marittimo dipendente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che passi ad altre amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per il quale si faccia luogo alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

È approvato.

Art. 42.

(*Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1° gennaio 1980*)

1. Nei confronti dei lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 38 che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano ottenuto la liquidazione di alcuna prestazione a carico della Gestione marittimi della soppressa cassa, in relazione ai periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla gestione stessa tra il 1° luglio 1920 e la predetta data, è costituita per i medesimi periodi la posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.

2. Per l'applicazione del comma precedente i contributi base sono determinati in relazione alle competenze medie o retribuzioni tabellari sulle quali sono stati versati i contributi alla gestione marittimi della soppressa Cassa ed alle classi di contribuzione vigenti nel periodo di tempo in cui la navigazione è stata compiuta, senza tener conto dei limiti di retribuzione previsti dall'articolo 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919,

n. 603, dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1479 e dall'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

3. In nessun caso il contributo accreditabile al marittimo per ogni settimana può superare il contributo corrispondente alla classe massima di retribuzione vigente al tempo in cui la navigazione è stata compiuta.

4. Ai periodi contemplati nel presente articolo si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 25.

È approvato.

Art. 43.

(*Modalità per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o di altri enti o amministrazioni*)

1. Per i lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 38 che cessino dal servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato senza conseguire il diritto a pensione a carico del fondo pensioni per il personale della predetta Azienda, non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa, a norma della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai periodi coperti di contribuzione alla Gestione marittimi della soppressa Cassa o all'assicurazione generale obbligatoria.

2. I periodi di cui al precedente comma non vengono considerati utili ai fini dell'indennità *una tantum* in luogo della pensione prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

3. Nel caso che si debba provvedere alla riunione o alla ricongiunzione dei servizi ai sensi delle norme richiamate dall'ultimo comma dell'articolo 41 della presente legge, le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rispettivamente applicate secondo gli effetti derivanti dal ricongiungimento medesimo.

4. Ai lavoratori marittimi di cui al precedente articolo 38, che liquidino un trattamento di pensione secondo le norme della presente legge prima della data di cessazione dal servizio ferroviario e che non conseguano, poi, il titolo al trattamento di pensione a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato o a carico di altri enti o amministrazioni, l'Istituto corrisponderà, a decorrere da tale data, l'intero trattamento di pensione ed il Fondo medesimo restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione acquisite ai sensi del precedente articolo 41 nel periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e quella di cessazione dal servizio.

È approvato.

Art. 44.

(*Facoltà di opzione per i marittimi che rinunciano al trattamento a carico delle Ferrovie dello Stato*)

1. Il personale di cui al precedente articolo 38 ed i relativi superstiti possono chiedere, in luogo dei due trattamenti spettanti in base alle disposizioni contenute negli articoli 40 e 41 della presente legge ed alle

norme di cui alla parte terza del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il solo trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, con l'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 43.

2. In tal caso il Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato restituirà l'importo complessivo delle quote di pensione eventualmente acquisite ai sensi del precedente articolo 41 recuperando, anche mediante compensazione con detto importo, le somme erogate, in base alle norme del citato testo unico, a titolo di pensione o di anticipazione di pensione, dalla cessazione dal servizio ferroviario alla data in cui l'Istituto corrisponderà per intero al marittimo o ai superstiti le prestazioni a proprio carico.

3. La facoltà prevista dal precedente primo comma può essere esercitata per una sola volta, mediante dichiarazione scritta da prodursi a pena di decadenza, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, entro sei mesi dalla data di liquidazione del trattamento di pensione da parte dell'Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione emesso dall'Azienda stessa.

4. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente articolo 38 deceduti dopo la cessazione dal servizio, il termine predetto, ove non ancora scaduto nei riguardi del dante causa, è prorogato al sesto mese successivo alla data del decesso del dipendente stesso, salvo che nessun trattamento sia stato liquidato prima del decesso, nel qual caso il termine di sei mesi decorre dalla data di liquidazione del trattamento diretto da parte dell'Istituto o, se successiva, dalla data di comunicazione del provvedimento di pensione diretta, liquidata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

5. Il personale che abbia liquidato o liquiderà, a carico del Fondo pensioni ferroviario, trattamento di pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 1979 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i superstiti dei dipendenti deceduti in attività di servizio anteriormente a quest'ultima data e non prima del 1° dicembre 1979, possono esercitare la facoltà di cui al precedente primo comma con le modalità e nei termini previsti dal terzo comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.

6. Nei confronti dei superstiti dei dipendenti di cui al precedente comma, deceduti dopo la cessazione dal servizio, si applicano le disposizioni contenute nel quarto comma. Qualora risulti più favorevole, il termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nel caso di riliquidazione della pensione diretta a carico dell'Istituto ai sensi della legge stessa, dalla data della riliquidazione medesima.

7. In tutti i casi di opzione trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei confronti dei dipendenti che abbiano liquidato o liquideranno il trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato con decorrenza anteriore al 2 dicembre 1979 e nei confronti dei superstiti del personale deceduto in attività di servizio prima del 1° dicembre 1979.

È approvato.

Segue l'articolo 57. Ne do nuovamene lettura:

Art. 57.

(Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attività di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. I lavoratori marittimi, già titolari di pensione a carico della Gestione marittimi della soppressa Cassa, che abbiano effettuato, dopo il pensionamento, almeno un anno di effettiva navigazione coperta di contribuzione, secondo la preesistente normativa, alla predetta Gestione marittimi ovvero secondo le modalità previste dalla presente legge, hanno facoltà di chiedere, alla data di definitiva cessazione dell'attività marittima, la riliquidazione della pensione di cui siano titolari secondo le norme e con i benefici previsti dalla legge stessa.

2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata, a pena di decadenza, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è subordinata alla condizione che la navigazione di cui al primo comma sia stata iniziata prima della predetta data.

3. L'esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporta la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla data di decorrenza del nuovo trattamento.

4. Per i soli periodi di navigazione che diano luogo alla riliquidazione di cui al presente articolo il trattamento complessivo di pensione è sospeso.

5. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello precedentemente in pagamento.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dai senatori Di Corato ed altri un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

DI CORATO. Dichiaro di ritirare l'emendamento già illustrato all'articolo 57.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 57 nel testo proposto dalla Sottocomissione.

È approvato.

Ricordo che il senatore Di Corato ha presentato un emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo.

DI CORATO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'esame degli articoli è così esaurito.

Faccio rilevare che sono stati approvati due articoli, i quali sono stati designati come articolo 29-*bis* e 33-*bis*. Evidentemente, nel testo che verrà mandato alla Camera dei deputati, sarà ripristinata la numerazione ordinaria, cosicchè l'ultimo articolo del disegno di legge non porterà più il numero 62, come nella seduta odierna, ma il numero 64. Di conseguenza, nei riferimenti

interni al disegno di legge, nei rinvii cioè dall'uno all'altro articolo del disegno di legge, vi potrà essere un cambiamento del numero dell'articolo indicato. È evidente che si tratta di una modifica meramente formale, dovuta esclusivamente al ripristino della numerazione ordinaria per la successione degli articoli.

Se non si fatto osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Spano Ottavio, n. 0/341/1/11, già illustrato.

Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

CARTA, *ministro della marina mercantile.* Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, con la sostituzione delle parole: «a presentare un disegno di legge», con le altre: «inserire nel provvedimento organico in corso si preparazione».

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione.* Sono d'accordo su questa modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Spano Ottavio, accolto dal Governo, con la modifica testè indicata.

È approvato.

Il secondo ordine del giorno, sempre del relatore Ottavio Spano, è il seguente:

La 11ª Commissione permanente del Senato, riconosciuta la particolare natura del lavoro dei marittimi e condividendo, d'altronde, la opportunità che la disciplina previdenziale della materia sia posta in modo organico,

impegna il Governo:

a tener conto, nella predisposizione del provvedimento di riordino del sistema previdenziale, delle attività usuranti e particolarmente usuranti del personale pur nella considerazione delle diverse mansioni esplicate a bordo delle navi.

0/341/2/11

Invito il Governo ad esprimere il suo parere.

CARTA, *ministro della marina mercantile.* Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Ottavio Spano, accolto dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SPANO Ottavio, *f.f. relatore alla Commissione*. Desidero ringraziare tutti i colleghi della Commissione ed il Presidente in modo particolare; inoltre ringrazio anche il ministro della marina mercantile Carta per la sua presenza.

Non posso che rallegrarmi per la sollecita approvazione del disegno di legge, indispensabile per tranquillizzare e garantire non soltanto i marittimi ma anche le popolazioni delle isole – in particolare la popolazione sarda – e gli emigranti che particolarmente hanno sofferto in questi ultimi tempi per il disservizio verificatosi nei collegamenti tra la nostra isola e il resto del Paese.

ANTONIAZZI. Credo che, anche se presi dalla fretta, abbiamo fatto un buon lavoro, pur se continuiamo a sperare che l'attività legislativa venga volta in una situazione di normalità e non nella situazione in cui abbiamo lavorato in questi giorni, perchè il più delle volte la fretta non ci consente di trovare le soluzioni migliori.

Tuttavia credo che, nel limite delle nostre possibilità, abbiamo fatto in modo di dare un contributo finalizzato al miglioramento del provvedimento. Se ci fosse stata maggiore sensibilità, molto probabilmente questo provvedimento sarebbe stato approvato alcuni mesi fa, perchè noi, dopo la discussione generale avvenuta in questa sede, avevamo nominato un Comitato ristretto per elaborare il miglior testo possibile ma, poi, non si è fatto più niente perchè è sopravvenuta una specie di blocco da parte del Ministero, blocco che si è rimosso solamente nelle ultime ore.

Credo che questa esperienza serva a tutti. Lasciare incancrenire le situazioni non serve a niente e accentua la conflittualità non esaltando il ruolo delle istituzioni e del legislatore.

Spero che queste vicende siano d'insegnamento per tutti, soprattutto per l'Esecutivo, al fine di evitare di trascinare in continuazione provvedimenti che possono essere approvati in tempi rapidi, con il concorso di tutti i Gruppi parlamentari e di tutte le forze politiche.

Mi auguro che dopo questa approvazione si metta mano agli altri aspetti che sono strettamente collegati e che sono quelli del riordino del sistema pensionistico.

Spero, inoltre, che non succeda per questo provvedimento quello che è successo qui, in questi giorni, dal momento che è dal 1978 che stiamo discutendo del riordino del sistema pensionistico.

C'è una bozza di proposta presentata dal Governo che sta circolando da sei mesi e ancora non è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Potrebbe rappresentare, invece, un punto di riferimento per tutta la nostra attività legislativa, perchè una volta approvato questo provvedimento complessivo, possòno essere definiti anche altri aspetti di carattere generale.

Per quanto ci riguarda, lo voglio ripetere, su questo aspetto abbiamo fatto la nostra parte e continueremo a farla, in futuro, per dare soluzione agli scottanti problemi che sono aperti nel nostro paese.

ROMEI Roberto. Noi voteremo a favore del provvedimento in esame.

Siamo convinti che sia stato fatto un buon lavoro. Gli emendamenti apportati al testo originario hanno indubbiamente concorso a rendere più coerente il disegno di legge che stiamo per approvare con quei criteri di omogeneità nei trattamenti pensionistici che sono stati invocati da tutti i Gruppi politici.

Ciò premesso, voglio sottolineare come, anche in questa occasione, si sia constatato quanto sia urgente procedere al riordino generale del sistema pensionistico del nostro paese; riordino che fa parte del programma governativo, che è sostenuto fortemente dalle parti sociali e che è richiesto dall'urgente necessità di superare le disparità oggi esistenti nei trattamenti pensionistici, disparità non giustificate da situazioni contributive o lavorative.

Approfittiamo di questa occasione per sollecitare il Governo a presentare rapidamente gli strumenti affinchè il Parlamento possa procedere a dettare la normativa per questo riordino generale del sistema pensionistico. Dovranno essere rispettati i criteri che sono stati qui largamente discussi riguardanti in particolare l'omogeneità contributiva e di trattamenti tra tutti i lavoratori, dipendenti e non; la separazione tra spesa previdenziale e spesa assistenziale; nonchè la necessità di tener conto delle particolari attività lavorative che meritano soluzioni di trattamento diversificato rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Mi riallaccio, così a quanto abbiamo avuto modo di dire, relativamente all'articolo 30 del provvedimento al nostro esame, circa i cosiddetti lavori usuranti. Si tratta in proposito, di compiere un attento esame diretto ad enucleare con chiarezza quali sono questi lavori usuranti per i quali si giustifica e si rende necessario un trattamento diversificato rispetto alla generalità.

Sono questi, signor Presidente, onorevoli colleghi, i motivi che ci spingono ad esprimere il nostro voto favorevole, nella certezza, con ciò, di aver dato una risposta alle attese di una categoria.

LOI. Per dichiarazione di voto, signor Presidente, devo dire che mi associo a quanto detto dai senatori Romei ed Antoniazzi in ordine agli aspetti generali e alle raccomandazioni fatte all'Esecutivo.

Il Partito sardo d'azione vota a favore di questo provvedimento con il solo cruccio che, nel rendere giustizia ad una categoria di lavoratori, non si fa altrettanto per i danni che la Sardegna ha dovuto subire per i vari scioperi, per le varie manifestazioni, per il blocco, per l'isolamento, per la strozzatura che la Sardegna stessa ha dovuto subire in tutte queste legislature. Mi riferisco, in particolare, al danno che i produttori sardi hanno dovuto sopportare senza alcuna contropartita.

Si rende giustizia tardivamente, quindi, ma non alla Sardegna. E ritorno sui produttori sardi che nel dicembre del 1983 avevano la possibilità di entrare nei mercati esterni alla Sardegna. Essi, invece, a causa del blocco dei trasporti, hanno subìto un danno cui nessuno metterà riparo, neanche con questo atto di giustizia reso ai lavoratori marittimi.

Approfitto della presenza del Ministro, al quale rivolsi nel mese di dicembre una interrogazione per conoscere quale soluzione s'ipotizzava, per dire che oggi una soluzione per i lavoratori marittimi l'abbiamo trovata, ma attendiamo anche una risposta sul passo dell'interrogazione in cui le chiedevamo chi avrebbe dovuto rifondere i danni ai produttori sardi.

PRESIDENTE. Innanzi tutto ringrazio il relatore che ha preso il provvedimento in *extremis* ed ha operato in modo altamente meritorio; inoltre ringrazio i componenti del comitato ristretto.

ANTONIAZZI. Bisognerà risolvere una volta per tutte la questione dei relatori, che vengono e se ne vanno come e quando vogliono.

PRESIDENTE. È vera anche questa considerazione. Spero che questo fatto non si verifichi più, anche perchè c'è una continuità di linea che, evidentemente, deve essere completata portando a termine il lavoro.

Abbiamo comunque lavorato in una situazione anomala per molti motivi, sia per la lunghezza dei tempi che, purtroppo, abbiamo tutti dovuto registrare, sia per la pressione che è stata esercitata in questi ultimi tempi dalle categorie interessate.

Mi rendo conto dell'affanno con cui il Ministro della marina mercantile si è fatto portavoce di queste esigenze e credo che abbia trovato nella Commissione una determinata rispondenza. Do atto volentieri ai colleghi che questo clima di collaborazione ha sempre caratterizzato i nostri lavori, nonostante ognuno di noi porti giustamente avanti le proprie posizioni politiche.

Vorrei associarmi anch'io, onorevole Ministro, ad una richiesta fatta in questa sede, pregandola di rendersi interprete di una volontà unanime della Commissione, prospettandola al Ministro del lavoro, in ordine alla presentazione del disegno di legge di riforma organica del settore pensionistico. Siamo stanchi di sentire annunciare sulla stampa la presentazione del provvedimento entro un certo mese e poi entro il successivo e così via. È da parecchio che questi annunci vengono fatti. Il disegno di legge presentato dal mio Gruppo porta il numero 611; so che sono stati presentati analoghi provvedimenti da parte di altri Gruppi. Quando la proposta di legge sarà esaminata in Senato, troveremo tempi ragionevolmente rapidi per dar corso a questo tanto atteso provvedimento, senza del quale evidentemente il nostro modo di legiferare non può che essere frammentario e disorganico.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 14.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO